

**OGGETTO: Art. 13 bis, comma 5, legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – Approvazione convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.**

## **IL CONSIGLIO DEI SINDACI**

Premesso che:

- l'articolo 13 bis, comma 5, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 - come modificato dall'art. 51 della L.P. 8 agosto 2023, n. 9, e dall'art. 6 della L.P. 30 dicembre 2024, n. 13 - dispone quanto segue: "Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua, inoltre, disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.";
- il successivo comma 5 bis - anch'esso modificato dall'art. 51 della L.P. 8 agosto 2023, n. 9, e dall'art. 6 della L.P. 30 dicembre 2024, n. 13 - prevede, ulteriormente, che "lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi quarantacinque giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio.";

Acquisita al prot. n. 2281 dd. 24.12.2024 la nota avente prot. A056/972152/17.8-2023-6 di data 23 dicembre 2024, con la quale l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento, ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento hanno comunicato che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL ed il Presidente della Provincia hanno siglato l'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui alle precipitate disposizioni;

Rilevato che la convenzione di cui trattasi è stata esaminata dal Segretario, il quale, a seguito di approfondimenti e confronti, ha rilevato nel testo della convenzione, alcuni elementi di criticità;

Visto che, l'art. 31, comma 2, del D.lgs. 267/2000 prevede che i "consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio", mentre l'art. 38 del codice degli enti locali, approvato con L.R. 2/2018, non reca alcuna norma in merito alla contestualità;

Acquisita al prot. 174 dd. 04.02.2025 la nota di data 03.02.2025, con la quale l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali, unitamente al Presidente del Consiglio delle autonomie locali, affronta il tema delle norme applicabili e conferma la non necessità di provvedere all'approvazione dello statuto del consorzio contestualmente alla sua costituzione, evidenziandone le ragioni;

Atteso che l'approvazione dello statuto è comunque fondamentale per il funzionamento del consorzio e per la definizione, tra l'altro, di aspetti di dettaglio della governance che la convenzione non disciplina. In particolare, lo statuto definisce la natura giuridica dell'ente/soggetto, la sua organizzazione interna, i diritti e i doveri dei suoi membri soci, nonché le modalità di funzionamento del nuovo ente che si viene a costituire;

Riscontrata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione dello schema di statuto da parte del Consiglio dei Sindaci ai fini della successiva approvazione da parte dell'assemblea, fermo restando che l'assemblea del consorzio EGATO non potrà approvare lo statuto senza la previa approvazione da parte del Consiglio; del pari, il soggetto che verrà delegato a rappresentare la Comunità non potrà esprimere parere favorevole in relazione all'approvazione dello statuto se non munito dell'approvazione da parte dell'organo consiliare;

Rilevato inoltre che l'art. 13, comma 2 bis, della L.P. 3/2006 prevede che l'assemblea elegga il presidente "nel suo seno", per cui l'art. 2, comma 11, della convenzione non è coerente con la normativa provinciale, laddove prevede la possibilità che l'assemblea elegga all'ufficio di presidente un soggetto esterno;

Ritenuto pertanto doveroso prevedere il vincolo, per il componente designato in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, di votare esclusivamente un componente all'interno dell'assemblea dell'EGATO quale presidente della stessa, fino a che non verranno introdotte le modifiche normative preannunciate nell'ulteriore nota dell'assessore provinciale di data 29.01.2025 prot. PAT A056/2025/75394/17.8-2023-6;

Considerato che la convenzione proposta presenta inoltre delle criticità rispetto a quanto previsto dall'art. 13 bis, comma 5, della L.P. 3/2006, che prescrive i contenuti della convenzione (tra cui i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio, anche mediante l'individuazione di sub-ambiti, le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti) in quanto non disciplinati nella stessa, bensì delineati in via di mera enunciazione di principio e con rinvio a diversi atti o accordi tra soci;

Atteso inoltre che, per quanto concerne la localizzazione dell'impianto di chiusura del ciclo, è stabilita la previsione dell'espressione di un parere della PAT (art. 2, comma 9) relativamente alla definizione, finanziamento e realizzazione dell'impiantistica necessaria per la fase finale del ciclo di trattamento dei rifiuti, ma non risulta che questo sia minimamente vincolante per l'assemblea. Analogo parere né particolare rilevanza viene attribuita al comune ove l'impianto verrà previsto e quindi, salvo il caso in cui la localizzazione sia nei territori di Trento o Rovereto, non è assicurato che il sindaco del comune interessato sia presente nell'organo che delibera la localizzazione dell'impianto, né che in tale decisione sia coinvolto il relativo consiglio comunale;

Ricordato che, in seguito alla richiesta di chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti critici relativi al contenuto della convenzione, inoltrata dal Presidente del consiglio delle autonomie alla Provincia con nota di data 24 gennaio u.s., l'assessora Giulia Zanotelli - con la citata nota di data 29.01.2025 - riconosce come le osservazioni presentate abbiano effettivo rilievo, dando indicazioni dei provvedimenti legislativi in itinere volti a correggere quanto emerso dall'esame della convenzione; che lo statuto potrà essere preventivamente approvato dai consigli comunali; che verrà disciplinata anche la questione della rappresentanza dei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga e che la tematica inerente al personale, alle dotazioni patrimoniali ed ai rapporti

finanziari saranno oggetto di adeguati approfondimenti e potranno essere oggetto di ulteriori accordi.

Considerato che, in questa prospettiva, ispirata alla leale collaborazione tra enti pubblici, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri non bloccherebbe l'iter finalizzato all'istituzione del consorzio e darebbe modo alla Provincia autonoma di Trento di assolvere agli impegni assunti con la nota dell'Assessore provinciale soprarchiamata;

Precisato che quanto indicato nella nota assessorile rileva anche ai fini dell'espressione del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, in quanto condizionato all'effettiva attuazione degli impegni ivi contenuti;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale di Folgaria n. 6 dd. 20 marzo 2025 di approvazione della convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 13 bis, c.5 legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Lavarone n. 3 dd. 18 marzo 2025 di approvazione della convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 13 bis, c.5 legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3;
- la deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Luserna n. 16C dd. 4 febbraio 2025 di approvazione della convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 13 bis, c.5 legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3;

Ritenuto di proporre quindi al Consiglio dei Sindaci di approvare la convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa siglata dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, integrata dalla comunicazione dell'assessora provinciale Giulia Zanotelli, prot. PAT n. A056/2025/75394/17.8-2023-6 di data 29.01.2025, indirizzata al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, inserendo inoltre la condizione relativa alla procedura di approvazione dello statuto come sopra delineata;

Viste inoltre:

- l'intesa con il Consiglio delle autonomie locali che si è espresso, ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 5 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nella seduta del 11 dicembre 2024, e che è stata sottoscritta dal Presidente della Provincia e dal Presidente del predetto Consiglio in data 23 dicembre 2024;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 3 di data 10.01.2025, avente ad oggetto: "Approvazione, ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 5 bis, della legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 2006, dello schema di convenzione costitutiva dell'ente di governo, denominato "EGATO Trentino" - consorzio pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni - per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Autorizzazione alla sottoscrizione al Presidente della Provincia";

Dato atto che lo schema di convenzione adottato dalla Provincia, d'intesa con il CAL, rimesso all'approvazione dell'ente locale e la sua successiva sottoscrizione, costituisce atto obbligatorio ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5 bis, della L.P. 3/2006;

Udita la relazione del Presidente sulla necessità di costituzione del Consorzio per la gestione associata del servizio integrato dei rifiuti;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 6 luglio 2022, n. 7, "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022";

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole, condizionatamente a che sia data effettiva attuazione agli impegni descritti in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
*dott. Roberto Orempuller*

All'unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, anche per l'immediata eseguibilità, dai n. 2 consiglieri presenti,

## DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 13 bis della legge provinciale n. 3/2006, la convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa siglata tra il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, unitamente alla nota dell'Assessora all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali della Provincia autonoma di Trento, Giulia Zanotelli prot. PAT n. A056/2025/75394/17.8-2023-6;
2. di dare atto che sullo schema di convenzione il Consiglio delle autonomie locali ha espresso l'intesa preliminare prescritta dall'articolo 13 bis, comma 5 bis della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, nella seduta dell'11 dicembre 2024;
3. di dare atto che:
  - l'approvazione della convenzione e la sua sottoscrizione costituiscono atto dovuto ai sensi di legge e pertanto si procede in tal senso in stretta ottemperanza a quanto prevede l'art. 13 bis, comma 5bis, della L.P. 3/2006;
  - la formale istituzione del Consorzio EGATO trentino, nella pienezza dei suoi poteri, richiede l'approvazione dello statuto avente i contenuti indicati dalla normativa di settore (tra cui, in particolare, gli artt. 13 e 13-bis della LP 3/2006, l'art. 38 del CEL, l'art. 31 del D.lgs. 267/2000);
4. di vincolare il mandato al soggetto che verrà delegato a rappresentare la Comunità:
  - a richiedere in assemblea dell'EGATO di trattare, prima di ogni altro argomento, la

predisposizione dello schema di statuto e comunque a non esprimere parere favorevole in relazione all'approvazione dello statuto se non munito dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio dei Sindaci;

- a votare esclusivamente un componente all'interno dell'assemblea dell'EGATO quale presidente della stessa, fintanto che non verranno introdotte le modifiche normative di cui alla nota assessorile succitata;
5. di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio dei Sindaci l'approvazione dello schema di Statuto dell'EGATO trentino, ai fini della successiva approvazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11, della convenzione;
  6. di dare atto che il Presidente, o chi ne fa le veci, provvederà, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, di cui al punto 1) della presente deliberazione;
  7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. e ii., per le motivazioni ampiamenti argomentabili da quanto esposto in premessa;
  8. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
    - opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. e ii.;
    - ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971.